



Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 993

Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

07/12/2025 - 17:45

Indice

1. DDL S. 993 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 993	5
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) . . .	11
1.3.2.1.1. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 137(ant.) del 12/06/2024 . . .	12
1.3.2.1.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 147(ant.) del 10/07/2024 . . .	16
1.3.2.1.3. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 148(pom.) del 16/07/2024 . . .	22
1.3.2.1.4. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 157(ant.) del 06/08/2024 . . .	24
1.3.2.1.5. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 167(pom.) del 05/11/2024 . . .	27
1.3.2.1.6. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 173(pom.) del 03/12/2024 . . .	32

1. DDL S. 993 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 993

XIX Legislatura

- [Dati generali](#)
- [Testi ed emendamenti](#)
- [Trattazione in Commissione](#)

Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

Iter

3 dicembre 2024: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.993

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Tilde Minasi \(LSP-PSd'Az\)](#)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **24 gennaio 2024**; annunciato nella seduta n. 150 del 25 gennaio 2024.

Classificazione TESEO

ALBI PROFESSIONALI, PARRUCCHIERI E BARBIERI

[Articoli](#)

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY (Art.1), SITI E PORTALI WEB (Art.1), FORMAZIONE PROFESSIONALE (Artt.1, 3), ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE (Art.2), LIMITI E VALORI DI RIFERIMENTO (Artt.2, 3), OBBLIGHI (Art.3), CORSI DI AGGIORNAMENTO (Art.3), ORARIO (Art.3), DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (Art.3)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Gianpietro Maffoni \(Fdi\)](#) (dato conto della nomina il 12 giugno 2024).

Assegnazione

Assegnato alla [9ª Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare\)](#) in sede redigente il 13 marzo 2024. Annuncio nella seduta n. 168 del 13 marzo 2024.

Parere delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura, istruzione),

10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

Nuovamente assegnato alla [**9^a Commissione permanente \(Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare\)**](#) in sede referente il 24 maggio 2024. Annuncio nella seduta n. 195 del 29 maggio 2024.

Parere delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Cultura, istruzione), 10^a (Sanità e lavoro), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 993

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 993

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **MINASI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 GENNAIO 2024

Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

Onorevoli Senatori. - Il motivo alla base della presentazione del presente disegno di legge va ricercato nell'intento di salvaguardare la qualità professionale degli acconciatori, nonché di garantire la clientela - e quindi i consumatori - circa i servizi offerti dai professionisti del settore.

Gli effetti dell'attività dell'acconciatore riguardano non solo l'estetica, ma anche la salute delle persone. I parrucchieri infatti somministrano trattamenti che possono prevedere l'utilizzo di prodotti cosmetici, definiti ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, per la colorazione e la decolorazione dei capelli: ogni acconciatore deve quindi possedere adeguate conoscenze tecniche, che possono essere acquisite solo con un adeguato livello di formazione e un aggiornamento costante.

Perciò è di fondamentale importanza per il cliente affidarsi a persone preparate e professionali e non a soggetti che, senza una necessaria formazione, esercitano questa attività « abusivamente », visto il proliferare incontrollato dell'offerta di questi servizi.

La piaga dell'abusivismo è in continua espansione nel settore dei servizi alla persona. Da dati ISTAT, elaborati nel 2022 dal Centro studi della Confederazione nazionale dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (CNA), risulta il dilagare di questo fenomeno, che mette a repentaglio la salute dei cittadini e la tenuta degli operatori che rispettano le regole. Il tasso di irregolarità degli acconciatori e dei centri estetici risulta pari al 27,6 per cento.

Appare quindi di estrema importanza istituire un albo degli acconciatori professionali, che garantisca la formazione e la preparazione adeguate dei soggetti iscritti, a tutela del consumatore e della concorrenza.

Inoltre l'iscrizione all'albo offre al cliente la garanzia che il proprio acconciatore sia in possesso dei necessari requisiti, quali il superamento dell'esame tecnico-pratico previsto dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, la frequenza di appositi corsi di formazione e l'esercizio della professione per un adeguato periodo di tempo, tutti requisiti richiesti dalla legge n. 174 del 2005 per esercitare la professione di acconciatore.

L'iscrizione all'albo non è obbligatoria e non costituisce una condizione per lo svolgimento della professione di acconciatore, ma rappresenta un elemento di riconoscimento e di affidabilità su cui fondare l'attività professionale. È per questo che, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, sono stabilite le modalità più idonee per portare a conoscenza dei clienti e pubblicizzare l'iscrizione all'albo di un determinato acconciatore, in quanto valore aggiunto per la sua attività.

Si prevede inoltre un adeguato sistema di aggiornamento, non solo per rimanere costantemente al corrente delle nuove tecniche di lavoro, ma anche per assicurare ai clienti un'offerta di qualità sempre più alta. Pertanto, è stato disposto l'obbligo di frequenza di corsi di aggiornamento, pena la cancellazione dall'albo.

Essendo da tempo viva l'esigenza di un albo per gli acconciatori per tutte le evidenti ragioni suesposte, si auspica l'approvazione in tempi rapidi del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Istituzione dell'albo
degli acconciatori professionali)*

1. Al fine di promuovere e di accrescere la qualità dei servizi offerti ai propri clienti è istituito, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'albo degli acconciatori professionali, di seguito denominato « albo ».
2. All'albo sono iscritti, su loro richiesta, gli acconciatori in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.
3. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* pubblica l'albo in una pagina dedicata e facilmente accessibile del proprio sito *internet* istituzionale.
4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di formazione e di tenuta dell'albo.
5. Il decreto di cui al comma 4 del presente articolo stabilisce, altresì, le modalità relative alla presentazione della domanda di iscrizione all'albo, allo svolgimento periodico dei corsi di aggiornamento formativo di cui all'articolo 3, nonché le modalità di accreditamento presso le regioni ai fini di cui all'articolo 3, comma 2, e di controllo del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità più idonee per portare a conoscenza dei clienti e pubblicizzare l'iscrizione all'albo di un determinato acconciatore.
6. Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* provvede all'attuazione del presente articolo nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 2.

(Requisiti per l'iscrizione all'albo)

1. L'iscrizione all'albo è riservata agli acconciatori che, oltre a essere in possesso della qualifica professionale di acconciatore, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, abbiano esercitato continuativamente, per un periodo di tempo almeno di tre anni, la professione di acconciatore di 1° livello, come definita al comma 2 del presente articolo, e siano in possesso di un titolo valido attestante l'esercizio dell'attività professionale.
2. Sono definiti acconciatori di 1° livello gli acconciatori in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche. Gli acconciatori di 1° livello sono in grado di eseguire permanenti sui capelli corti e lunghi utilizzando diversi sistemi, di applicare tinture nelle varie gamme di colore e, di effettuare decolorazioni la cui miscela, da loro stessi preparata, deve corrispondere alle necessità occorrenti a quella determinata qualità fisica di capelli, di eseguire *mèches*, pettinature di fantasia sui capelli di diversa lunghezza, acconciature da modello, disegno, stampa e fotografia, ondulazioni a ferro e a *phon* su capelli lunghi e corti, lavaggio della testa, trattamento igienizzato del cuoio capelluto, massaggio drenante e con mezzi meccanici della cute, nonché tutte le tecniche di taglio, di preparazione di *toupé* e di parrucche e loro applicazione previo adattamento del cuoio capelluto e pettinatura sui manichini. Sono altresì definiti acconciatori di 1° livello gli acconciatori in grado di eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme e il taglio dei capelli in qualunque foggia, compreso il taglio scolpito a rasoio con acconciatura ad aria calda.

Art. 3.

(Corsi di aggiornamento formativo)

1. Al fine di mantenere l'iscrizione presso l'albo, gli iscritti hanno l'obbligo di partecipare periodicamente ai corsi professionali di aggiornamento formativo riconosciuti dagli organi pubblici competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 174.
2. La formazione di cui al comma 1 è svolta da soggetti accreditati presso le regioni o in possesso di

certificazione ai sensi delle norme ISO 90001/2000, e può essere svolta altresì nelle modalità della formazione a distanza, ad esclusione dei corsi di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c), della legge 17 agosto 2005, n. 174.

3. I soggetti iscritti all'albo sono tenuti a partecipare ai corsi di aggiornamento di cui al presente articolo per una durata complessiva di venti ore ogni due anni.

4. I corsi di aggiornamento di cui al presente articolo riguardano le seguenti materie:

a) l'approfondimento della normativa vigente relativa al settore e all'utilizzo di prodotti cosmetici definiti ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 2015, n. 204, e di macchinari tecnici;

b) lo svolgimento di una formazione pratica per almeno il 50 per cento del monte ore previste dal comma 3;

c) la presentazione e la spiegazione di tecniche innovative.

5. Al momento dell'iscrizione ai corsi di aggiornamento di cui al presente articolo i soggetti partecipanti forniscono la documentazione attestante la qualifica di acconciatore e l'iscrizione all'albo.

6. I soggetti esercenti i corsi di aggiornamento di cui al presente articolo rilasciano ai partecipanti un attestato di partecipazione, con l'indicazione delle ore fruite, degli argomenti e delle materie svolte durante i corsi formativi.

7. La mancata frequenza ai corsi di aggiornamento di cui al presente articolo comporta la cancellazione dall'albo.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Non e' stato possibile includere la seguente risorsa:

http://stagedrupal2018.senato.intranet/node/71664/printable/print?tab=trattazioni_commissione&did=57880

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare)

1.3.2.1.1. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 137(ant.) del 12/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024

137^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 9.*

IN SEDE REFERENTE

(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo
(993) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 1035, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 993, e rinvio)

Prosegue l'esame del disegno di legge n. 1035, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il disegno di legge n. 993, inizialmente assegnato in sede redigente, è stato nuovamente assegnato in sede referente, per connessione con il disegno di legge n. 1035.

Il relatore [MAFFONI](#) (FdI) illustra quindi i contenuti del disegno di legge n. 993. Dopo aver fatto cenno all'articolo 1, che istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, l'albo degli acconciatori professionali, evidenzia che, in base all'articolo 2, l'iscrizione all'albo è riservata agli acconciatori che, oltre a essere in possesso della qualifica professionale di acconciatore, ai sensi dell'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174, abbiano esercitato continuativamente, per un periodo di tempo almeno di tre anni, la professione di acconciatore di primo livello e siano in possesso di un titolo valido attestante l'esercizio dell'attività professionale.

Ricorda poi che sono definiti acconciatori di primo livello gli acconciatori in grado di proporre alla clientela le prestazioni più conformi e funzionali alle caratteristiche dell'aspetto, secondo i canoni delle mode e del costume e funzionali alle esigenze igieniche. Sono altresì definiti acconciatori di primo livello gli acconciatori in grado di eseguire il taglio della barba intera con la sola forbice in tutte le forme e il taglio dei capelli in qualunque foggia.

Passa, quindi, a dar conto dell'articolo 3, ai sensi del quale, al fine di mantenere l'iscrizione presso l'albo, gli iscritti hanno l'obbligo di partecipare periodicamente ai corsi professionali di aggiornamento formativo riconosciuti dagli organi pubblici competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 174 del 2005. Precisa che la suddetta formazione è svolta da soggetti accreditati presso le regioni o in possesso di certificazione ai sensi delle norme ISO 90001/2000, e può essere svolta altresì nelle modalità della formazione a distanza. I soggetti iscritti all'albo sono tenuti a partecipare ai corsi di

aggiornamento per una durata complessiva di venti ore ogni due anni, pena la cancellazione dall'albo. In ragione dell'affinità dei contenuti, propone conclusivamente di congiungerne l'esame con il seguito dell'esame del disegno di legge n. 1035.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 21 maggio.

Il **PRESIDENTE** comunica che è stato assegnato ieri il disegno di legge n. 1145, recante modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo, a sua prima firma, che sarà incardinato la settimana prossima e abbinato al seguito della discussione sul disegno di legge n. 972.

Prende atto la Commissione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Artigianato di alta gamma (n. 478)

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 22 maggio.

Il **PRESIDENTE** propone di valutare l'andamento dell'esame, e l'eventuale svolgimento di un ciclo di audizioni, a conclusione dell'esame del disegno di legge n. 1138 (decreto-legge n. 63/2024, agricoltura e imprese di interesse strategico).

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 14 maggio.

Il **PRESIDENTE**, nel ricordare che è aperta la discussione generale, fa presente che la Commissione di merito sta svolgendo il ciclo di audizioni e non ha ancora deliberato circa l'adozione di un testo base.

Propone pertanto di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore **AMIDEI (FdI)** illustra le disposizioni del disegno di legge in titolo, su cui la Commissione è chiamata a rendere un parere alle Commissioni riunite 8ª e 10ª.

Dopo aver ricordato che il provvedimento in esame è suddiviso in sei capi, pone in evidenza, all'interno del capo I (rubricato "Principi e finalità" e costituito dagli articoli da 1 a 6), l'articolo 2, che elenca le definizioni. Precisa che, in base ad esse, si intendono per: "sistema di intelligenza artificiale" un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'*input* ricevuto come generare *output* quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali; per "dato" qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione

sonora, visiva o audiovisiva; per "modelli di intelligenza artificiale" modelli che identificano strutture ricorrenti attraverso l'uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un'ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni.

Passa poi a dar conto dell'articolo 3, il quale individua i principi generali per l'utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, che avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell'Unione europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

Per quanto di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 5 demanda allo Stato e alle altre autorità pubbliche i seguenti compiti in materia di sviluppo economico: la promozione dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale come strumento per migliorare l'interazione uomo-macchina nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all'avvio di nuove attività economiche, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica; la creazione di un mercato dell'intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi; la garanzia di disponibilità e accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppino o utilizzino sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell'innovazione; l'uso delle piattaforme di *e-procurement* delle amministrazioni pubbliche in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, siano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l'elaborazione dei dati critici presso *data center* posti sul territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati *standard* in termini di trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull'intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei principi di non discriminazione e proporzionalità.

Fa indi cenno al capo II (rubricato "Disposizioni di settore" e recante gli articoli da 7 a 16), che detta misure specifiche per i diversi comparti, dalla sanità, al lavoro, alla pubblica amministrazione, alle professioni intellettuali.

Passa poi a dare conto del capo III (rubricato "Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione" e composto dagli articoli da 17 a 22).

Si sofferma, in particolare, sull'articolo 17, che prevede l'elaborazione della strategia nazionale per l'intelligenza artificiale da parte della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d'intesa con le Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, sentito il Ministro delle imprese e del *made in Italy* per i profili di politica industriale e di incentivazione e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale. La strategia è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale, favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all'adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l'attività della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale, indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell'intelligenza artificiale.

Menziona l'articolo 18, ai sensi del quale l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l'intelligenza artificiale. Pone, quindi, in evidenza l'articolo 21, il quale stabilisce che, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per questa abilitanti, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell'operatività della società di gestione del risparmio di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata, fino all'ammontare complessivo di un miliardo di euro, l'assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio. Le suddette partecipazioni possono essere, direttamente o indirettamente, di piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede legale e operativa in Italia, che operano nei settori dell'intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore

delle telecomunicazioni, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettronica.

Le predette partecipazioni possono, inoltre, essere, direttamente o indirettamente, di imprese, con sede legale e operativa in Italia, operanti nei sopra richiamati settori e tecnologie, con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.

I suddetti investimenti sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al *venture capital*, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il *venture capital* appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il *venture capital* istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio.

Precisa che, oltre al Ministero delle imprese e del *made in Italy* in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di *venture capital*, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Con riferimento all'articolo 22, ricorda che esso reca una delega al Governo in materia di intelligenza artificiale nonché in materia di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite. Tra i principi e criteri direttivi generali riferiti alla prima delega, segnala, per quanto di competenza della Commissione, la designazione di un'autorità di vigilanza del mercato, di un'autorità di notifica, nonché del punto di contatto con le Istituzioni dell'Unione europea, la previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche da parte degli ordini professionali.

Fa menzione conclusivamente del capo IV (costituito dagli articoli 23 e 24), recante disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d'autore, nonché dei capi V e VI, i quali introducono, rispettivamente, disposizioni penali e disposizioni finanziarie.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione della posticipazione del termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1138 (decreto-legge n. 63/2024, agricoltura e imprese di interesse strategico), propone di sconvocare la seduta di domani, 13 giugno, alle ore 9, che era finalizzata alla pubblicazione degli emendamenti.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.2. 9^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 147(ant.) del 10/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 2024
147^a Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. XXII, n. 14\)](#) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori
(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az), osservando che il Documento in titolo istituisce una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori.

Detta Commissione è composta da dieci senatori nominati dal Presidente del Senato, in proporzione al numero dei componenti dei Gruppi parlamentari, e ha il compito di: acquisire e analizzare la documentazione già raccolta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario istituita nella XVIII legislatura; monitorare, in cooperazione con le autorità nazionali di vigilanza, l'integrità, la trasparenza, la competitività e il corretto funzionamento del sistema bancario, finanziario e assicurativo nei confronti dei cittadini, delle imprese e dello Stato; analizzare la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, sul sistema bancario, finanziario e assicurativo in relazione al rispetto del principio di proporzionalità delle norme, alla modernità e all'attrattività del Paese, alla parità di trattamento degli intermediari operanti su scala internazionale, alla prevenzione dei fenomeni di arbitraggio regolamentare nonché alla tutela del risparmio; analizzare la gestione degli istituti bancari, finanziari e assicurativi in situazioni di crisi; analizzare il funzionamento degli organismi di risoluzione delle controversie, tra clienti e intermediari; effettuare una valutazione di impatto della regolamentazione (VIR) sulle banche popolari e di credito cooperativo; analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo della finanza digitale; analizzare la normativa di settore e monitorare lo sviluppo dei modelli di finanza sostenibile, le metriche e i processi aziendali utilizzati dagli intermediari in relazione al loro impatto sulla competitività e sui costi di finanziamento delle imprese affidate e degli strumenti finanziari distribuiti; analizzare la disciplina legislativa e regolamentare, nazionale ed europea, in materia di *Non Performing Exposures* (NPE), di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; analizzare la disciplina fiscale sulle attività finanziarie in relazione alla capacità di incentivare l'afflusso del risparmio verso l'economia reale, gli investimenti a medio e lungo termine nonché di rafforzare l'attrattività e la competitività del

Paese; verificare lo stato di attuazione della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha istituito il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR); analizzare i modelli di governo, la composizione, le procedure di nomina, i modelli remunerativi e la durata dei mandati degli organi di vertice delle autorità nazionali di vigilanza.

In conclusione, richiama brevemente le modalità di funzionamento della Commissione, le sue attività di indagine e di richiesta di documentazione, i suoi poteri e la sua organizzazione interna.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1054) Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane

(276) Mariastella GELMINI. - Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

(396) Enrico BORGHI e altri. - Disposizioni per la modernizzazione, lo sviluppo, la tutela e la valorizzazione delle zone montane. Delega al Governo per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Il **PRESIDENTE** ricorda che sul disegno di legge in titolo si era convenuto di attendere che la Commissione di merito terminasse le audizioni. Se non ci sono interventi in discussione generale, cede la parola alla relatrice per la formulazione del parere.

La relatrice **BIZZOTTO** (LSP-PSd'Az) esprime un parere favorevole per i tre disegni di legge in esame, riepilogando brevemente le numerose audizioni svolte presso la sede di merito e ricordando che è scaduto il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge n. 1054, assunto quale testo base.

La senatrice **Sabrina LICHERI** (M5S) ripercorre le tendenze degli ultimi decenni, relative allo spopolamento delle aree montane e rurali, spesso lasciate sole dalle Istituzioni, alla fragilità geologica, alla scarsa manutenzione, al consumo dei suoli, ai cambiamenti climatici e alla cosiddetta "fuga dei medici", che hanno acuito le disuguaglianze e il senso di isolamento di tali territori. Dopo aver rimarcato criticamente che la legge n. 86 del 2024 sull'autonomia differenziata accentuerà ulteriormente tali problematiche, ritiene che alle condizioni difficili di tali zone si affianchino comunque molteplici potenzialità, connesse alle fonti energetiche e alle risorse archeologiche e paesaggistiche.

Condivide pertanto le finalità dei provvedimenti in titolo, riservandosi tuttavia di monitorare in che modo saranno attuate tali buone intenzioni e manifestando sin d'ora dubbi su alcune scelte del testo governativo che demanda ad altri soggetti istituzionali le azioni operative.

Nel sottolineare che il suo Gruppo ha presentato, in Commissione affari costituzionali, diversi emendamenti per migliorare il testo e colmare i vuoti, auspica l'accoglimento delle principali proposte, a partire da quelle finalizzate a ridurre le disuguaglianze tra i Comuni e a rimpinguare le risorse anche attraverso l'introduzione di zone con fiscalità di vantaggio.

Reputa peraltro necessario dedicare maggiore attenzione al coordinamento tra Comuni montani per i servizi di protezione ambientale, in una logica di solidarietà, e dichiara conclusivamente il voto di astensione del proprio schieramento.

Il senatore **MARTELLA** (PD-IDP) giudica positivamente che il Parlamento affronti, in via legislativa, la condizione delle aree interne e della montagna, imprimendo una svolta normativa. Pur condividendo perciò la scelta di focalizzare l'attenzione su tale argomento, dichiara in questa fase il voto di astensione del proprio Gruppo, onde valutare, in seguito, l'andamento dei lavori nella Commissione di merito.

A tale ultimo riferimento, segnala che il proprio schieramento ha presentato proposte emendative orientate al contrasto dello spopolamento, all'introduzione di misure fiscali per favorire l'insediamento di attività economiche e alla tutela dell'agricoltura, dall'esito delle quali dipenderà il voto finale sul provvedimento.

La senatrice **FREGOLENT** (IV-C-RE) si associa alle considerazioni dei senatori Sabrina Licheri e Martella, concordando con il rilievo dei provvedimenti in esame. Rammenta peraltro che, dopo la pandemia di Covid-19, molti giovani avevano deciso di trasferirsi nelle aree montane, salvo tuttavia

dover ritornare nelle città a causa della scarsità di servizi. Invoca dunque il potenziamento di servizi e infrastrutture, nonché degli investimenti necessari per il rilancio di tali territori, e dichiara a sua volta il voto di astensione del proprio Gruppo.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice.

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8^a e 10^a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che, nella seduta del 18 giugno, il relatore aveva proposto l'espressione di un parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato al resoconto di quella seduta.

Se non ci sono interventi in dichiarazioni di voto, o richieste di ulteriori rinvii, propone di procedere alla votazione dello schema di parere favorevole con osservazioni del relatore.

Conviene la Commissione.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) ritiene positivo che il Legislatore si occupi di intelligenza artificiale e discuta di interventi legislativi in armonia con le scelte compiute in sede europea. Dopo aver rivendicato che l'attenzione su tale tematica è stata posta dal Gruppo del Partito democratico con la presentazione del disegno di legge n. 1066, di cui era stata avviata la discussione, in 8^a Commissione, dichiara il voto di astensione del proprio schieramento in attesa che si entri nel vivo dell'esame nelle Commissioni di merito.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) dichiara a sua volta il voto di astensione del proprio Gruppo, nella prospettiva di verificare il prosieguo dell'esame presso le Commissioni 8^a e 10^a.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole con osservazioni del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti ([n. 156](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 11, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 3 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il termine per l'espressione del parere è scaduto ieri, 9 luglio, ma il Governo aveva assicurato che avrebbe atteso la conclusione dell'esame da parte della Commissione.

Se non ci sono interventi in discussione generale, dà la parola al relatore per l'illustrazione del parere.

Il relatore [AMIDEI](#) (Fdl) illustra uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato.

Non essendoci interventi in dichiarazione di voto, verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva lo schema di parere favorevole del relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance ([n. 169](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Esame e rinvio)

Il presidente relatore [DE CARLO](#) (Fdl) riferisce sull'atto in titolo, recante lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance (OIV).

Dopo aver ricordato che lo schema è stato assegnato il 2 luglio 2024, con termine per l'espressione del parere fissato al 1° agosto 2024, fa presente che su esso sono previste osservazioni delle Commissioni affari costituzionali e bilancio e che la 1^a Commissione ha già formulato osservazioni non ostative.

Precisa preliminarmente che il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha ricondotto la necessità di rivedere l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione all'esigenza di adeguarla all'ampia riorganizzazione del Ministero effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, tenendo conto delle modifiche normative sopravvenute che, in particolare, hanno riguardato: l'incremento di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024, delle risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministro, previsto dalla legge di bilancio 2024; l'individuazione, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto, di un posto aggiuntivo di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio, secondo il disposto dell'articolo 8, comma 8, del decreto-legge n. 19 del 2024.

Sottolinea quindi che l'atto in esame sostituisce il regolamento vigente in materia, ovvero il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 180 del 2019, prevedendone l'abrogazione. Lo schema disciplina ciascun ufficio di diretta collaborazione con un articolo autonomo, con l'eccezione del segretario particolare del Ministro, mentre il regolamento vigente condensa nell'articolo 3 le funzioni riferite a tutti gli uffici e dedica poi l'articolo 5 al personale e l'articolo 6 ai responsabili degli stessi. Nel testo in esame, viceversa, per tutti gli uffici si individuano le funzioni, i responsabili e le relative funzioni, gli eventuali vice e i requisiti per la nomina.

Rimarca dunque, oltre all'impostazione sistematica, le principali novità del provvedimento, che riguardano: l'istituzione (articolo 2, comma 4) un nuovo ufficio di diretta collaborazione, individuando l'ufficio del consigliere diplomatico (articolo 8), laddove nel regolamento vigente (articolo 5, comma 1) è previsto che un consigliere diplomatico e un suo vice potessero far parte dell'ufficio di gabinetto; l'inclusione esplicita delle segreterie dei Sottosegretari di Stato nell'elenco degli uffici di diretta collaborazione, innovando il sistema di nomina dei relativi responsabili, attribuita al Ministro, su proposta dei Sottosegretari interessati (mentre nel testo vigente è accordata ai Sottosegretari). Dopo aver menzionato l'articolo 2, comma 5, sulla nomina dei capi degli uffici, fa presente che la disciplina del personale degli uffici (articolo 12) riprende nella gran parte quella vigente (articolo 5) e, in collegamento con il citato incremento delle risorse economiche, ne aumenta le unità destinate. Il contingente complessivo del personale è aumentato pertanto da 75 a 100 unità, al quale si aggiunge quello previsto per le segreterie dei Sottosegretari e per l'OIV, nonché quello per i responsabili degli uffici, mentre si specifica che rientrano nel contingente le posizioni dei vice capi del gabinetto e del legislativo, eventualmente nominati. Più in dettaglio, riferisce che: è aumentato da 15 a 20 il limite massimo previsto per il personale estraneo alla pubblica amministrazione assunto con contratto a tempo determinato; è aumentato da 15 a 28 il limite massimo per la nomina di esperti e consulenti con contratti di collaborazione. Inoltre, si prevedono la possibilità che siano chiamati a collaborare con il Ministro un massimo di 5 consiglieri a titolo gratuito e la decadenza automatica di tutte le assegnazioni e di tutti gli incarichi entro trenta giorni dal giuramento del nuovo Ministro, in mancanza di conferma. Evidenzia altresì l'attribuzione al capo dell'ufficio di gabinetto del potere di organizzare gli uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, di assegnare il personale e le risorse finanziarie e strumentali, prerogative che nel testo vigente sono attribuite al Ministro su proposta del capo di gabinetto, nonché l'integrazione, con riferimento all'ufficio di gabinetto e all'ufficio legislativo, dei requisiti di professionalità dei capi.

Osserva poi che, in attuazione del citato decreto-legge n. 19 del 2024, si aggiunge (articolo 3, comma 7, e articolo 15) un posto di funzione dirigenziale di livello generale, con compiti di studio e di analisi, nell'ambito dell'ufficio di gabinetto e che si afferma la natura monocratica dell'OIV (articolo 11), mentre nel testo vigente esso ha una composizione collegiale. Quanto alla struttura di supporto dell'OIV, viene previsto che le relative unità debbano essere considerate aggiuntive rispetto al contingente complessivo del personale preposto agli uffici di diretta collaborazione.

Specifica indi che, nel contesto delle nuove disponibilità di spesa, si stabiliscono due incrementi di retribuzione riferite al capo di gabinetto e alla retribuzione di risultato per i dirigenti non generali.

Passando poi all'esame puntuale dell'articolato, osserva che l'articolo 1 conferma le definizioni

contenute nel vigente regolamento, aggiornate alla luce della nuova denominazione del Ministero, e che l'articolo 2 conferma gli uffici di diretta collaborazione, ai quali - ribadisce - vengono aggiunti l'ufficio del consigliere diplomatico e le segreterie dei Sottosegretari di Stato.

Si sofferma inoltre sull'articolo 3 relativo ai compiti istituzionali dell'ufficio di gabinetto, confermando quelli individuati nel vigente regolamento e ad eccezione del nuovo posto di funzione dirigenziale di livello generale.

Illustra successivamente l'articolo 4, sulla segreteria del Ministro, l'articolo 5, relativo all'ufficio legislativo, l'articolo 6, concernente le funzioni della segreteria tecnica del Ministro, l'articolo 7, riguardante le funzioni dell'Ufficio Stampa, l'articolo 8, recante la disciplina del consigliere diplomatico, l'articolo 9, sull'ufficio rapporti internazionali e del cerimoniale, l'articolo 10, riferito alle segreterie dei Sottosegretari di Stato, l'articolo 11, in materia di funzioni dell'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), l'articolo 12, dedicato agli incrementi del contingente di personale, l'articolo 13, sul trattamento economico, nonché l'articolo 14 relativo alle modalità di gestione degli stanziamenti di bilancio.

Conclude segnalando che l'articolo 15 reca modifiche al summenzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, al fine di recepire la citata previsione di un posto di funzione dirigenziale di livello generale disposta dal decreto-legge n. 19 del 2024, e che l'articolo 16 dispone l'abrogazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 180.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

AFFARI ASSEGNATI

Artigianato di alta gamma ([n. 478](#))

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, e per gli effetti di cui all'articolo 50, comma 2, del Regolamento, e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che si era convenuto di attendere la conclusione dell'esame del disegno di legge n. [1138](#) (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale) prima di fissare un termine per far pervenire proposte di audizione. Propone pertanto di fissare a mercoledì 17 luglio, alle ore 18, il termine per far pervenire proposte di audizioni.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

([993](#)) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

([1035](#)) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver rammentato che sui due disegni di legge in titolo è aperta la discussione generale, propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. [1035](#) del senatore Ancorotti, e di fissare alle ore 18, di giovedì 18 luglio, il termine per la presentazione di emendamenti al predetto testo base.

La Commissione concorda con le proposte del Presidente.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 156

La 9ª Commissione (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare), esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE, per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di

moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti;
rilevato che il provvedimento, conformemente a quanto previsto nella legge di delega di cui all'articolo 11 della legge 21 febbraio 2024, n. 15, apporta talune modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 2 della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e per la correzione di difetti di coordinamento e refusi;
in particolare, lo schema di decreto legislativo in esame prevede, tra le novità più significative:
- la deroga alle ispezioni visive finalizzate alla verifica dell'assenza di taluni organismi nocivi regolamentati non da quarantena per i materiali «Pre-base» e «Base», per i materiali certificati e per quelli *Conformitas Agraria Communitatis* (CAC), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni dagli stessi organismi nocivi;
- l'aggiornamento dell'Allegato II, con l'inserimento, tra l'altro, dell'organismo nocivo per i materiali di moltiplicazione della specie *Castanea sativa* Mill, per il quale sono ora previsti requisiti sanitari;
valutato il contenuto dell'intesa adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
manifestata perplessità circa la modifica richiesta in sede di intesa adottata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, relativamente all'introduzione di un articolo 3-bis, con il quale si intende prefigurare per il futuro una rimodulazione - attraverso l'utilizzo del decreto ministeriale - della fonte di recepimento delle disposizioni di carattere strettamente tecnico nella materia in esame, senza che ciò sia espressamente previsto dalla legge delega;
considerati i rilievi del Consiglio di Stato e le osservazioni favorevoli della 4a Commissione;
esprime parere favorevole.

1.3.2.1.3. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 148(pom.) del 16/07/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)
MARTEDÌ 16 LUGLIO 2024
148^a Seduta
Presidenza del Presidente
[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(Doc. XXII, n. 14\)](#) ZANETTIN - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario, finanziario e assicurativo, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori
(Parere alla 6^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è già svolta la relazione illustrativa e che è aperta la discussione generale.

Non essendoci interventi nel dibattito, il relatore [CANTALAMESSA](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) interviene per dichiarazione di voto, a nome del suo Gruppo, giudicando condivisibile la finalità del Documento con riferimento alla tutela dei risparmiatori, che peraltro acquisisce un particolare significato anche per il Veneto. Solleva, tuttavia, alcuni rilievi critici, in quanto l'impostazione del Documento risente dei fatti accaduti in passato e non fornisce una prospettiva di lavoro per i grandi cambiamenti in atto relativamente ai mercati finanziari.

Occorre pertanto, a suo avviso, focalizzare l'attenzione sull'adeguatezza e sul funzionamento delle attuali regole dei mercati finanziari per i cittadini e le imprese in termini, ad esempio, di accesso al credito, di impiego delle nuove tecnologie, di digitalizzazione, di sistemi innovativi di pagamento e di diverse tipologie di servizi. In proposito, fa presente che il Gruppo del Partito Democratico ha predisposto specifici emendamenti nella sede di merito proprio per affrontare dette tematiche.

Alla luce di ciò, dichiara il voto di astensione del proprio schieramento, riservandosi di valutare il prosieguo dei lavori in 6^a Commissione.

Il senatore [NAVE](#) (M5S) dichiara a sua volta il voto di astensione del proprio Gruppo, ricordando di essere presidente dell'intergruppo parlamentare sulla finanza bancaria e assicurativa concernente anche i profili assicurativi accanto a quelli di tutela del consumatore.

Concorda comunque con la ricostruzione del senatore Martella circa la visione del Documento eccessivamente improntata sui fatti passati e poco rivolta verso azioni future. Ciò giustifica, in questa fase, l'astensione del suo schieramento.

Verificato il prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole

del relatore.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e dell'organismo indipendente di valutazione della performance ([n. 169](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda di aver già svolto, in qualità di relatore, la relazione illustrativa e che la 1^a Commissione ha già espresso osservazioni non ostative.

In discussione generale prende la parola la senatrice [NATURALE](#) (M5S), dichiarandosi sconcertata dal contenuto del provvedimento, che mira a risolvere i problemi dell'agricoltura tramite la creazione di "nuove poltrone".

Lamenta infatti che lo stanziamento di 2 milioni di euro sia destinato esclusivamente all'incremento del contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, che aumenta da 75 a 100 unità. Nel preannunciare un orientamento contrario sull'atto in esame, rimarca che le risorse aggiuntive avrebbero dovuto essere utilizzate in altra maniera. Del resto, sottolinea, l'aumento del personale, in questa fase, lascia presupporre che in precedenza il Ministero fosse in emergenza e che dunque potranno prodursi numerosi cambiamenti a seguito dell'entrata in vigore del provvedimento. Stigmatizza infine anche l'aumento delle quote di personale esterno all'amministrazione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(993) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di posticipare a martedì 10 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione degli ordini del giorno e degli emendamenti al disegno di legge n. 1035 (assunto quale testo base), già fissato a giovedì 18 luglio, alle ore 18.

La Commissione concorda.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) domanda se tale posticipazione del termine sia finalizzata allo svolgimento di un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che allo stato attuale non sono previste audizioni, ma sono in corso interlocuzioni informali tra il relatore e le categorie interessate.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,50.

1.3.2.1.4. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 157(ant.) del 06/08/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 6 AGOSTO 2024

157^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Fausta Bergamotto.

La seduta inizia alle ore 9,35.

IN SEDE REFERENTE

(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo (993) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 16 luglio.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, già fissato alle ore 12 di martedì 10 settembre, alle ore 12 di lunedì 11 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(385) AMIDEI e altri. - Disciplina dell'attività, riconoscimento della qualifica e istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti

(Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione la relatrice [FALLUCCHI](#) (FdI), premettendo che il disegno in titolo è volto al riconoscimento della qualifica professionale di pizzaiolo professionista, mediante l'ottenimento del diploma di stato professionale pizzaiolo europeo (DSPPE), all'istituzione del registro nazionale dei pizzaioli professionisti e alla istituzione di appositi elenchi dei pizzaioli professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e gli uffici di collocamento e lavoro. Fa presente che il testo si compone di 9 articoli; secondo l'articolo 1, ai fini della validazione delle competenze relative alla predetta qualifica professionale, le funzioni di enti pubblici titolari sono attribuite al Ministero delle imprese e del *made in Italy* e alle regioni.

Dopo aver segnalato che l'articolo 2 dispone l'integrazione dei percorsi di istruzione professionale con un profilo formativo denominato «Enogastronomia e ospitalità alberghiera», dà conto dell'articolo 3, secondo cui il Ministero delle imprese e del *made in Italy* rilascia il diploma di stato professionale pizzaiolo europeo - DSPPE, previa certificazione da parte del Consiglio nazionale dell'ordine pizzaioli professionisti (CNOPP), delle associazioni professionali di pizzaioli e delle scuole in merito alla

frequenza di un corso di formazione, nonché previo superamento del successivo esame. Il corso di formazione, di almeno centocinquanta ore, è così articolato: settanta ore di pratica in laboratorio; venticinque ore di lingua straniera; trenta ore di scienza dell'alimentazione; venticinque ore di igiene e somministrazione di alimenti. Al termine del suddetto corso è previsto un esame finale, consistente in una prova teorica e in una prova pratica; a tal fine, è costituita una apposita commissione di esperti nominati dal Ministero dell'istruzione e del merito e di esperti delle competenze del CNOPP.

Prosegue illustrando l'articolo 4, in base al quale coloro che esercitano la professione di pizzaiolo da almeno diciotto mesi, anche non continuativi, che siano iscritti alla camera di commercio o che siano titolari di un rapporto di lavoro subordinato con la qualifica di pizzaiolo provetto possono presentare domanda per richiedere il DSPPE al CNOPP o ad una delle associazioni professionali di pizzaioli e di pizzerie. Sono esentati dall'esame teorico-pratico e ottengono il DSPPE coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la professione di pizzaiolo da almeno tre anni, anche non continuativi, mentre chi è già in possesso di un attestato di qualifica pizzaiolo, ma non ha svolto la professione, dopo verifica ed approvazione da parte del CNOPP, sostiene l'esame teorico-pratico.

Pone poi l'accento sull'articolo 5, in virtù del quale i diplomi DSPPE sono iscritti, a cura del CNOPP, in un registro tenuto presso la camera di commercio territorialmente competente, nonché sull'articolo 6, che istituisce il registro nazionale dei pizzaioli professionisti. L'iscrizione al registro è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività professionale di pizzaiolo professionista. Sono iscritti al registro - in virtù dell'articolo 7 - esclusivamente i pizzaioli professionisti in possesso del DSPPE che abbiano presentato la relativa richiesta al CNOPP, nonché, di diritto, i maestri pizzaioli in grado di documentare almeno dieci anni di attività o che dirigono scuole di settore composte da almeno tre collaboratori.

Infine, menziona l'articolo 8, che disciplina il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, e l'articolo 9, che reca disposizioni sull'entrata in vigore.

Il senatore [CANTALAMESSA](#) (*LSP-PSd'Az*) chiede la possibilità di abbinare ulteriori testi di analogo contenuto.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che prenderà in considerazione la congiunzione di ulteriori testi che dovessero essere assegnati.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività ([n. 183](#))

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento ai sensi dell'articolo 27, commi 1, lettera *l-bis*), e 2, della legge 5 agosto 2022, n. 118. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 5 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che, ove la Commissione convenga, potrebbe essere svolto un ciclo di audizioni congiuntamente alla X Commissione della Camera dei deputati. Nel riservarsi di contattare la Presidenza della X Commissione, propone pertanto di fissare a mercoledì 4 settembre, alle ore 12, il termine per far pervenire proposte di audizione da parte dei Gruppi.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il [PRESIDENTE](#) riepiloga l'organizzazione dei lavori per la ripresa di settembre, considerando il calendario dell'Assemblea. A tale proposito, propone di riprendere le audizioni sull'atto n. 478 (affare sull'artigianato di alta gamma) nella giornata di martedì 10 settembre e di programmare le audizioni sull'atto del Governo n. 183 (Schema dlgs Albi attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici), eventualmente in sede congiunta con la Camera dei deputati, nelle giornate di martedì 10 e mercoledì 11 settembre. La seduta plenaria potrebbe essere prevista nella giornata di mercoledì 11 settembre.

La Commissione concorda con l'ipotesi di lavoro del Presidente.

SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI OGGI

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'Ufficio di Presidenza, già convocato al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.3.2.1.5. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 167(pom.) del 05/11/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 5 NOVEMBRE 2024

167^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1287\)](#) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 4^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il [PRESIDENTE](#) avverte che il provvedimento in titolo è già calendarizzato in Assemblea. Si procederà pertanto, nella giornata odierna, alla votazione del parere, considerato il rilievo delle disposizioni di competenza.

Riferisce alla Commissione il senatore [AMIDEI](#) (Fdl), segnalando che l'articolo 1, modificato dalla Camera, dispone la proroga al 30 settembre 2027 delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico ricreative e sportive e di quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel registro del CONI e da enti del Terzo settore, attraverso due modifiche alla legge annuale sulla concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118). Esso definisce, inoltre, le nuove procedure di affidamento delle concessioni demaniali che dovranno essere espletate entro il 30 giugno 2027, prevedendo altresì i criteri di indennizzo per i concessionari uscenti nonché la disciplina per la definizione e l'aggiornamento delle misure unitarie dei canoni demaniali. Vengono conseguentemente differiti i termini per la trasmissione alle Camere, da parte del Ministero delle infrastrutture e trasporti, delle relazioni sullo stato delle procedure selettive relative alle concessioni e viene abrogato il tavolo tecnico che era stato istituito per la mappatura delle stesse concessioni. Più in dettaglio, puntualizza che l'articolo 1 intende agevolare la chiusura della procedura d'infrazione n. 2020/4118, avviata con la lettera di costituzione in mora il 3 dicembre 2020. Al riguardo ricorda che, dopo la risposta delle autorità italiane, è stato emesso dalla Commissione un parere motivato il 16 novembre 2023, al quale ha fatto seguito la risposta italiana del 16 gennaio 2024. La Commissione europea ritiene che, mantenendo proroghe indiscriminate ed *ex lege* delle attuali "concessioni balneari", l'Italia sia venuta meno agli obblighi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein), che prevede l'applicazione di procedure di selezione qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse

naturali o delle capacità tecniche utilizzabili e il divieto di rinnovo automatico. Rammenta poi che la questione del regime normativo del rilascio e rinnovo di tali concessioni con finalità turistico-ricreative è stata oggetto di pronunce sia della Corte di giustizia dell'Unione europea che dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato.

L'articolo 9 - prosegue il relatore - prevede l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti del datore di lavoro che, in violazione della normativa vigente, mette a disposizione del lavoratore stagionale straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o ad un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell'alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l'importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore. Tale previsione intende risolvere la procedura di infrazione n. 2023/2022 avviata nei confronti dell'Italia per il recepimento non pienamente conforme della direttiva 2014/36/UE relativa alle condizioni di ingresso e di soggiorno di cittadini di Paesi terzi come lavoratori stagionali.

Illustra indi l'articolo 13, che novella l'articolo 19-ter della legge n. 157 del 1992, in materia di Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, introducendo un nuovo comma al fine di prevedere che, nell'applicazione della suddetta disposizione, sia rispettato quanto previsto nelle direttive 2009/147/CE (cosiddetta direttiva Uccelli) e 92/43/CEE (cosiddetta direttiva Habitat). Nel corso dell'esame in prima lettura, sono stati introdotti i commi 1-bis e 1-ter: il nuovo comma 1-bis interviene sulla disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie previste a carico di chi utilizza munizioni al piombo nelle zone umide; il comma 1-ter prevede l'adozione di uno o più decreti ministeriali che individuano le zone umide presenti sul territorio.

Dà indi conto dell'articolo 14-ter, che disciplina le modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore per il commercio elettronico. Evidenzia in particolare che qualsiasi produttore che immetta sul mercato, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore, è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi. Si prevedono altresì: l'adempimento agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, anche avvalendosi dei servizi che i soggetti gestori della piattaforma medesima sono tenuti ad offrire, secondo modalità semplificate disciplinate da specifici accordi sottoscritti tra i gestori stessi e i consorzi di riciclo; l'istituzione nel Registro nazionale dei produttori di un'apposita sezione, a cui sono iscritti i gestori di piattaforme di commercio elettronico. Si escludono poi dall'applicazione di quanto previsto gli imballaggi immessi sul mercato dalle microimprese, secondo determinate condizioni.

Riferisce infine sull'articolo 16-sexies, in base al quale la valutazione di proporzionalità sui progetti di legge di iniziativa non governativa e sugli emendamenti parlamentari è effettuata dalle amministrazioni competenti ad esprimere l'orientamento del Governo sul progetto di legge e all'espressione del suo parere sugli emendamenti parlamentari. Precisa infatti che la direttiva (UE) 2018/958 impone agli Stati membri di valutare preliminarmente la proporzionalità delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che limitino l'accesso alle professioni regolamentate o il loro esercizio. Tale "test di proporzionalità" dovrebbe essere posto in essere sia per nuove norme in via di introduzione sia per modifiche della normativa esistente; la sua portata è "proporzionata alla natura, al contenuto e all'impatto della disposizione". La finalità perseguita è garantire il corretto funzionamento del mercato interno e semplificare l'accesso alle professioni garantendo, al tempo stesso, la protezione dei consumatori.

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Non essendoci interventi nel dibattito, il [PRESIDENTE](#) avverte che si passerà alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) dichiara il voto contrario a nome del proprio Gruppo, tanto per i contenuti del provvedimento, con particolare riferimento all'articolo 1, quanto, più in generale, per l'impossibilità di approfondire il testo in seconda lettura, considerato che è già stata preannunciata la questione di fiducia.

In relazione all'articolo 1, nel richiamare le dichiarazioni rese dall'attuale maggioranza circa la volontà di uscire dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein, stigmatizza lo stravolgimento della

legge n. 118 del 2022, che disciplinava in maniera a suo avviso più opportuna il tema delle concessioni demaniali. La disposizione in commento descrive invece un quadro a suo giudizio più illusorio che reale, basato su ambiguità, senza prevedere criteri idonei per concessioni e indennizzi. Ciò rischia quindi di produrre effetti ancor più dirompenti rispetto alla situazione attuale, non scongiurando l'ingresso di investitori stranieri.

Le motivazioni del voto contrario risiedono altresì nell'ennesima occasione mancata per affrontare seriamente la questione, inquadrando il regime delle concessioni in un'ottica concorrenziale, in linea con l'impostazione europea, con forte pregiudizio per il lavoro compiuto finora.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara a sua volta il voto contrario del proprio schieramento, lamentando che non sia possibile intervenire con proposte su un testo ormai blindato.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore è posta ai voti e approvata.

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - è stata svolta la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) invita la relatrice ad esprimersi sul provvedimento in titolo.

La relatrice [BIZZOTTO](#) (LSP-PSd'Az) propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) osserva preliminarmente che il tema della riduzione delle liste d'attesa risulta assai rilevante per tutti i cittadini. Deplora tuttavia che il provvedimento non individua una strategia di lungo periodo, ma interviene con meri spunti di breve periodo, su contesti territoriali circoscritti. Invoca invece un'azione legislativa organica, tanto più che dietro la lunghezza dei tempi di attesa vi sono situazioni reali di malati che affrontano percorsi drammatici.

Lamenta altresì l'assenza degli investimenti necessari ed esprime forti critiche verso una impostazione in base alla quale solo chi può accedere a prestazioni a pagamento, spostandosi sul territorio nazionale, può di fatto godere delle cure necessarie. Ciò motiva dunque il voto contrario del proprio Gruppo.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) sollecita a sua volta l'esigenza di assicurare pari opportunità di cura per tutti i cittadini. Dichiara quindi il voto contrario del suo schieramento, in quanto il testo non affronta le necessità reali del Paese.

Accertata la presenza del prescritto numero legale, il [PRESIDENTE](#) pone ai voti la proposta di parere favorevole della relatrice, che risulta approvata.

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 10ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 29 ottobre, nel corso della quale - ricorda il [PRESIDENTE](#) - il relatore Maffoni ha svolto la relazione illustrativa.

Preso atto che non vi sono richieste di intervento in discussione generale, il presidente [DE CARLO](#) (FdI), in sostituzione del relatore Maffoni, propone l'espressione di un parere favorevole.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore [FRANCESCHELLI](#) (PD-IDP) richiama la posizione espressa dal Gruppo del Partito Democratico durante l'esame in prima lettura, con particolare riferimento agli articoli 10 e 19, paventando il rischio di favorire il fenomeno delle cosiddette dimissioni in bianco. Mancano, a suo avviso, norme efficaci per risolvere il dramma quotidiano degli infortuni e dei morti sul lavoro, che richiederebbe un'azione condivisa da parte di tutte le forze politiche, al fine di assicurare la dignità del lavoro.

Soffermandosi sulla classificazione dei contratti stagionali, manifesta critiche alla pratica deplorabile di aggirare i limiti dei contratti a termine e dichiara il voto contrario del suo schieramento.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, non ravvisando

alcun passo avanti nel testo in esame, anche per ciò che concerne la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Richiama in proposito i recenti episodi occorsi all'ENEL di Portovesme, che hanno visto scongiurare una vera e propria strage a danno dei lavoratori.

Non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazioni di voto, accertata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere favorevole del Presidente relatore è posta ai voti e approvata.

(1055) Deputato ROTELLI e altri. - Legge quadro in materia di interporti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore **ROSSO** (FI-BP-PPE), premettendo che il disegno di legge in titolo, già approvato dalla Camera dei deputati, ha lo scopo di individuare i principi fondamentali concernenti gli interporti e la loro rete. Illustra indi l'articolo 1, che definisce l'interporto come il complesso organico di infrastrutture e di servizi integrati di rilevanza nazionale, gestito in forma imprenditoriale al fine di favorire la mobilità delle merci tra diverse modalità di trasporto con l'obiettivo di accrescere l'intermodalità e l'efficienza dei flussi logistici. Esso è qualificato quale infrastruttura strategica e di preminente interesse nazionale.

Dopo aver accennato all'articolo 2, secondo cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla ricognizione degli interporti già esistenti e di quelli in corso di realizzazione ed elabora il Piano generale per l'intermodalità, fa presente che l'articolo 3 detta le condizioni per l'individuazione di nuovi interporti i cui progetti devono prevedere, tra l'altro: un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali; aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana; sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori.

Avviandosi alla conclusione, dà conto dell'articolo 4, che istituisce il Comitato nazionale per l'intermodalità e la logistica, e dell'articolo 5 in virtù del quale la gestione di un interporto costituisce attività di prestazione di servizi svolta in ambito concorrenziale, rientrando tra le attività aventi natura economico-industriale e commerciale. Infine gli articoli 6, 7 e 8 individuano, rispettivamente, misure per il potenziamento degli interporti, dell'intermodalità e della rete ferroviaria interportuale, le disposizioni finanziarie e le disposizioni finali.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(993) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 6 agosto.

Il **PRESIDENTE** fa presente che il relatore ha informato la Presidenza per le vie brevi circa l'esigenza di recepire alcune istanze dei soggetti interessati dai provvedimenti. Essendo egli assente per concomitanti impegni, riferisce la proposta del relatore di rinviare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno, in modo da valutare quali sviluppi avranno le suddette istanze.

Alla luce di ciò, propone di posticipare alle ore 12 di giovedì 28 novembre il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato alle ore 12 di lunedì 11 novembre.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente **DE CARLO**, in relazione alla discussione congiunta dei disegni di legge nn. 385 e 1267 (Registro nazionale dei pizzaioli professionisti), propone di adottare quale testo base il disegno di legge n. 385 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 21 novembre.

Conviene la Commissione.

Il **PRESIDENTE** ricorda peraltro che oggi si è concluso il ciclo di audizioni sui disegni di legge nn.

972, 1145 e 1167 (Riduzione dello spreco alimentare). I soggetti che non sono stati auditi, riceveranno la richiesta di invio di un contributo scritto. Essendosi esaurita tale fase istruttoria, si potrebbe pertanto procedere all'adozione di un testo base e alla fissazione di un termine per gli emendamenti.

Il senatore [BERGESIO](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore sui predetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167, condivide l'iniziativa del Presidente, suggerendo di assumere quale testo base per il seguito della discussione congiunta il disegno di legge n. 972.

La Commissione conviene quindi di adottare il disegno di legge n. 972 quale testo base per il seguito della discussione congiunta dei suddetti disegni di legge nn. 972, 1145 e 1167 e di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno alle ore 12 di giovedì 28 novembre.

Il [PRESIDENTE](#), considerate le decisioni testé assunte, propone infine di sconvocare la seduta plenaria già convocata alle ore 9 di domani, mercoledì 6 novembre, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato già convocato al termine della seduta plenaria di domani, e di convocare una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine della seduta in corso, per la programmazione dei lavori.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA E DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA DI DOMANI E NUOVA CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il [PRESIDENTE](#) comunica che la seduta, già convocata domani, mercoledì 6 novembre, alle ore 9, nonché la riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato parimenti convocato domani, non avranno luogo. Convoca pertanto una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, al termine dell'odierna seduta plenaria, per la programmazione dei lavori.

Prende atto la Commissione.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.3.2.1.6. 9^a Commissione permanente (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) - Seduta n. 173(pom.) del 03/12/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

9^a Commissione permanente
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO, AGRICOLTURA E PRODUZIONE
AGROALIMENTARE)

MARTEDÌ 3 DICEMBRE 2024

173^a Seduta

Presidenza del Presidente

[DE CARLO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste La Pietra.
La seduta inizia alle ore 15.*

IN SEDE CONSULTIVA

(1310) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Riferisce alla Commissione il relatore [POGLIESE](#) (*FdI*), segnalando, per quanto di interesse, la novella di cui al comma 1, lettera *e*), dell'articolo 1 che modifica la disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Precisa in dettaglio che le fasi interessate da tali modifiche concernono: il rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi); il rilascio del relativo visto di ingresso; la stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato. La novella di cui alla lettera *g*) del comma 1 - prosegue il relatore - specifica che i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate siano svolti, nel settore agricolo, in collaborazione anche con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Illustra indi la lettera *f*) dell'articolo 1, comma 1, recante alcune modifiche alla disciplina in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, concernente le fattispecie di lavoro subordinato a carattere stagionale nei settori agricolo e turistico/alberghiero da parte di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea ovvero di apolidi. Le novelle di cui ai numeri 1) e 5) operano alcune correzioni o modifiche di carattere formale; la novella di cui al numero 1) opera altresì la soppressione del richiamo, per il lavoro stagionale, della validità generale di durata del nulla osta al lavoro subordinato. Le novelle di cui ai numeri 2) e 7) recano modifiche di coordinamento, in relazione alle modifiche procedurali inerenti al contratto di soggiorno per lavoro subordinato (ivi compreso quello stagionale) poste dalla novella di cui al numero 5) della precedente lettera *e*). La novella di cui al numero 3) della presente lettera *f*) inserisce la previsione che la sottoscrizione, in relazione a un rapporto di lavoro stagionale, di un contratto di soggiorno sia comunicata all'INPS e che quest'ultimo

iscriva d'ufficio il lavoratore stagionale nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). La novella di cui al numero 4) introduce un termine temporale entro il quale deve intervenire la nuova opportunità di lavoro stagionale, al fine della proroga sia del nulla osta al lavoro stagionale sia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La novella di cui al numero 5) modifica la formulazione letterale di una delle condizioni poste per il diritto di precedenza al rientro per ragioni di lavoro stagionale; con la modifica si sopprime la condizione specifica che il rientro sia stato nel Paese di provenienza del lavoratore. La novella di cui al numero 6) esclude dal computo delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri i casi di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Il successivo comma 2 definisce la decorrenza dell'applicazione delle novelle in esame.

Passa poi all'articolo 2-*bis*, lettera a), che modifica l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 20 del 2023 (cosiddetto "decreto Cutro"), estendendo al triennio 2026-2028 la procedura speciale per la programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori stranieri ivi prevista, in deroga a quanto disposto dall'articolo 3 del Testo unico sull'immigrazione. In particolare, fa presente che il comma 1 dell'articolo 1 del "decreto Cutro" dispone che per il triennio 2023-2025 sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri le quote massime di stranieri da ammettere in Italia per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo. Rileva invece che, secondo la procedura ordinaria, così come regolata dal Testo unico, gli ingressi nel territorio nazionale per motivi di lavoro subordinato, anche stagionale, e di lavoro autonomo nell'ambito delle quote massime d'ingresso annuali sono stabiliti dagli appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di programmazione dei flussi di ingresso per motivi di lavoro, adottati ogni anno sulla base di un Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato predisposto ogni tre anni dal Presidente del Consiglio dei ministri ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica dopo l'approvazione da parte del Governo e acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Alla lettera b), l'articolo 2-*bis* modifica, invece, il comma 4 dell'articolo 1 del "decreto Cutro", prevedendo che anche per il triennio 2026-2028, qualora se ne ravvisi l'opportunità, possono essere adottati ulteriori decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sulla base della procedura speciale di cui al comma 1 del medesimo articolo.

Puntualizza altresì che l'articolo 5 modifica il Testo unico dell'immigrazione disciplinando il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - che sostituisce l'abrogato permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo -, di cui stabilisce anche i casi di revoca. Esso, inoltre, estende l'accesso al programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale anche alle vittime del reato di acquisto e alienazione di schiavi.

Evidenzia inoltre che gli articoli 6 e 7 riconoscono ai lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, rilasciato al lavoratore straniero che contribuisce all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai suoi parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive di tali misure avvengono attraverso programmi individuali di assistenza - elaborati sulla base delle "Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura" - recanti progetti personalizzati di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione al SIISL dei soggetti aderenti a tale progetto. Vengono altresì previsti i casi in cui tali misure non possono essere disposte o debbano essere revocate successivamente alla loro concessione. Avviandosi alla conclusione, riferisce che l'articolo 8 prevede l'applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, in presenza dei rispettivi presupposti, ai casi relativi al permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Propone infine l'espressione di un parere favorevole.

Poiché nessuno interviene in discussione generale, il [PRESIDENTE](#) dichiara conclusa tale fase procedurale.

Il senatore [MARTELLA](#) (PD-IDP) interviene in dichiarazione di voto contrario, a nome del Gruppo,

ritenendo che il decreto-legge non risolva alcuna delle questioni legate all'immigrazione, ma finisca invece per aumentare l'insicurezza e l'irregolarità. Stigmatizza peraltro che il provvedimento è l'ottavo decreto del Governo in materia, a cui si sommano ulteriori disposizioni contenute in altri veicoli normativi, a dimostrazione dell'ossessione che nutre la maggioranza e della retorica connessa al tema. Lamenta poi l'assenza di una strategia sulle modalità più corrette per affrontare l'ingresso di stranieri, nonché di un disegno organico. Ravvisa invece un susseguirsi di norme che spesso peggiorano il contesto, lucrando sulla paura delle persone e avendo come unico scopo la propaganda. Ciò a scapito dei soggetti più deboli e fragili.

Deplora altresì l'assenza di tempo per i dovuti approfondimenti anche per quanto concerne gli ambiti di interesse della Commissione, rilevando criticamente come il testo rappresenti un'ulteriore occasione mancata soggetta, ancora una volta, alla questione di fiducia.

La senatrice [Sabrina LICHERI](#) (M5S) dichiara il voto contrario del proprio Gruppo, lamentando che il provvedimento incide pesantemente sul fenomeno dell'immigrazione, senza apportare semplificazioni e aumentando la burocrazia. Evidenzia peraltro che alcune disposizioni introdotte in prima lettura avrebbero meritato un esame di merito più approfondito. Conclude stigmatizzando la modalità con cui si procede, che mortifica l'azione del Parlamento.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere favorevole del relatore viene posta ai voti e approvata.

IN SEDE REDIGENTE

(972) Mara BIZZOTTO e altri. - Misure per sensibilizzare i consumatori all'adozione di condotte virtuose orientate alla riduzione dello spreco alimentare

(1145) DE CARLO e LIRIS. - Modifiche alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di riduzione degli sprechi di cibo

(1167) Aurora FLORIDIA e altri. - Modifiche alla legge 19 agosto 2016, n. 166, in materia di limitazione degli sprechi alimentari

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 26 novembre.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 69 emendamenti al disegno di legge n. 972, adottato come testo base, pubblicati in allegato.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

La senatrice [NATURALE](#) (M5S) interviene per illustrare il complesso degli emendamenti presentati dal proprio Gruppo, che riguardano anzitutto la distribuzione del cibo, in un contesto di prossimità territoriale, al fine di evitare gli sprechi da trasporto e di contenere le risorse. Occorre inoltre, a suo avviso, potenziare le campagne informative per promuovere la sostenibilità ambientale, con il coinvolgimento dei Dicasteri dell'agricoltura e della salute.

Sollecita altresì l'implementazione del sistema telematico, anche nell'ottica di disporre di un prospetto chiaro delle eccedenze alimentari, tenuto conto che tutto il settore può assorbire l'inventario.

Si sofferma indi sull'esigenza di assicurare la sostenibilità delle produzioni alimentari e dell'allevamento, garantendo il benessere animale ed evitando eventuali abusi, tanto più che ciò è prescritto dalla Costituzione. In proposito, ritiene infatti che la sovrapproduzione di carni con metodi non leciti significhi produrre cibo in maniera non sostenibile, mentre l'educazione alimentare deve, a suo giudizio, anzitutto orientare alla sostenibilità e al benessere animale.

Il seguito della discussione congiunta è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1035) ANCOROTTI e altri. - Istituzione del Registro nazionale degli acconciatori, delega in materia di requisiti e modalità di iscrizione, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo

(993) Tilde MINASI. - Istituzione dell'albo degli acconciatori professionali

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 5 novembre.

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, alla scadenza del termine, sono stati presentati 13 emendamenti al disegno di legge n. 1035, assunto quale testo base, pubblicati in allegato.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente [DE CARLO](#) comunica che, in relazione al disegno di legge recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023", che dovrebbe essere trasmesso a breve dalla Camera dei deputati, la Commissione potrebbe essere nuovamente convocata per avviarne l'esame.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il [PRESIDENTE](#) propone infine di posticipare alle ore 9,30 di domani, mercoledì 4 dicembre, la seduta antimeridiana già convocata alle ore 9.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 15,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [972](#)

Art. 1

1.1

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

All'articolo sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1 dopo la parola: «consumatori» aggiungere le seguenti:* «, gli operatori del settore agroalimentare, della grande distribuzione e del Terzo Settore.»;

2) *al comma 1 sopprimere le parole:* «promuovendo una cultura del cibo fondata sul rispetto dei principi di sostenibilità alimentare e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema, in linea con il Piano di azione europeo per l'economia circolare di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2030) definitivo, dell'11 marzo 2020, e con la strategia dell'Unione europea "Dal produttore al consumatore" di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 381 definitivo, del 20 maggio 2020»;

3) *dopo il comma 1 inserire il seguente:* «1-bis. La legge persegue inoltre le seguenti finalità:

a) promuovere la sostenibilità ambientale e sociale del sistema alimentare, anche in termini di impatto emissivo e di sicurezza alimentare, in linea con la strategia dell'UE "Dal produttore al consumatore" di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 381 definitivo, del 20 maggio 2020, e con la risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 sullo spreco alimentare (2018/C 307/03), favorendo un sistema equo, sano e rispettoso dell'ambiente, mediante azioni volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti;

b) contribuire al dimezzamento, entro il 2030, dello spreco alimentare globale *pro capite* a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e alla riduzione delle perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post raccolto, come stabilito dal punto 3 dell'obiettivo 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo" dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015;

c) garantire il diritto al cibo come diritto umano fondamentale, in linea con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con l'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, e con la risoluzione 2577 (2024) del Consiglio d'Europa, con lo scopo di promuovere l'accesso a un cibo di qualità, nutriente e culturalmente accettabile alle persone in situazioni di vulnerabilità.».

1.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «sostenibilità alimentare» inserire le seguenti: «, di prossimità territoriale».

1.3

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di protezione» inserire le seguenti: «della salute»,».

1.4

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema», inserire le seguenti: «, nonché progetti educativi e attività di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado»,».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sensibilizzare la popolazione e promuovere una cultura di consumo responsabile fra i giovani, è predisposto un programma di educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado elaborato sulla base di linee guida definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, sovranità alimentare e delle foreste, e il Ministro della salute.».

1.5

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «e di protezione dell'ambiente e dell'ecosistema», inserire le seguenti: «, nonché progetti educativi e attività di sensibilizzazione nelle scuole di ogni ordine e grado»,».

Conseguentemente all'articolo 3, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di sensibilizzare la popolazione e promuovere una cultura di consumo responsabile fra i giovani, sono predisposti progetti e programmi educativi nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché attività di sensibilizzazione rivolte a bambini e ragazzi.».

1.0.1

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) contribuire alla sostenibilità ambientale della produzione alimentare, alla riduzione della sua impronta ambientale e alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, come stabilito dalla comunicazione della Commissione COM(2020) 381 definitivo, del 20 maggio 2020, recante una strategia "Dal produttore al consumatore" per un sistema alimentare equo, sano e rispettoso dell'ambiente, anche mediante azioni e politiche locali del cibo, volte a ridurre la produzione di rifiuti e a promuovere il riuso e il riciclo, al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti";

b) dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

"e-bis) contribuire al dimezzamento, entro il 2030, dello spreco alimentare globale pro capite a livello di vendita al dettaglio e dei consumatori e alla riduzione delle perdite di cibo durante le catene di produzione e di fornitura, comprese le perdite del post raccolto, come stabilito dal punto 3 dell'obiettivo 12 "Garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo" dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite, il 25 settembre 2015;

e-ter) contribuire all'adozione di misure e politiche locali del cibo idonee al raggiungimento dell'obiettivo europeo di riduzione dei rifiuti alimentari nell'Unione europea del 30 per cento entro il 2025 e del 50 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 2014, come stabilito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 16 maggio 2017 per migliorare l'efficienza della catena alimentare sotto il profilo delle risorse naturali e per ridurre lo spreco alimentare e per migliorare la sicurezza alimentare;".».

Art. 2

2.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 1, dopo le parole: «da adottare» inserire le seguenti: «, previo parere del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti (CNCU) di cui all'articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,».

2.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «operatori del settore della ristorazione» inserire le seguenti: «ivi compresi gli enti gestori di mense scolastiche, aziendali, ospedaliere, sociali e di comunità,».

2.3

[De Carlo](#)

Al comma 1, dopo le parole: «cibi e di bevande,» aggiungere le seguenti: «ivi compresi gli imprenditori agricoli nell'ambito dell'esercizio dell'attività di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4, comma 8-bis, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,».

2.4

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «all'interno dei locali», inserire le seguenti: «, nonché all'interno delle mense,».

2.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, dopo le parole: «degli imballaggi», inserire le seguenti: «sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili».

2.6

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 2, dopo le parole: «degli imballaggi», inserire le seguenti: «, riciclabili e/o riutilizzabili,».

2.7

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Gli imballaggi di cui al primo periodo devono intendersi prodotti in materiale imballaggi riutilizzabili, realizzati in materia riciclabile».

2.0.1

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure relative ai contenitori per l'asporto del cibo non consumato)

1. Al fine di incentivare l'utilizzo di contenitori a basso impatto ambientale, gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande mettono a disposizione dei propri clienti, su richiesta, contenitori riciclabili e contenitori riutilizzabili per l'asporto degli alimenti non consumati nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. Nel caso di contenitori riutilizzabili, gli operatori di cui al comma 1 possono prevedere una cauzione, proporzionata al valore economico degli stessi e restituita al cliente alla riconsegna del contenitore.

3. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a esporre, in modo chiaro e ben visibile, un'informativa sulla disponibilità dei contenitori riciclabili e riutilizzabili per l'asporto dei cibi non consumati.».

Conseguentemente, all'articolo 4, apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 1 con il seguente: «1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 11,

comma 2, della legge 19 agosto 2016, n.166, sono incrementate di 2 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027; l'incremento è destinato a favorire l'utilizzo di imballaggi per l'asporto di cibo non consumato, in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 2-bis, comma 1, della presente legge e a contribuire alla predisposizione di progetti educativi.».

b) al comma 2, sostituire le parole: «pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «pari a 2 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027», e sostituire le parole: «per l'anno 2024», con le seguenti: «per gli anni dal 2025 al 2027».

2.0.2

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Imballaggi per l'asporto del cibo non consumato e il conferimento delle eccedenze alimentari)

1. Per l'asporto di cibo non consumato e il conferimento delle eccedenze alimentari sono utilizzati imballaggi riutilizzabili, realizzati in materia riciclabile.».

Art. 3

3.1

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 2», inserire le seguenti: «che forniscono un servizio di cucina espressa».

3.2

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: «al fine di rendere» con le seguenti: «rendono»;

b) sopprimere le seguenti parole: «, inseriscono nel menù l'opzione del consumo dei pasti in mezza porzione e le offerte dedicate ai bambini».

3.3

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Al comma 1, dopo le parole: «che derivano da una corretta nutrizione e da un consumo equilibrato degli alimenti,», inserire le seguenti: «nonché dalla valorizzazione del legame tra prodotti e territorio,».

3.4

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli operatori del settore della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande sono tenuti a informare adeguatamente i consumatori sulla possibilità di richiedere l'asporto dei cibi non consumati, con modalità ben visibili all'interno del locale e sul menù.».

3.5

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli operatori del settore della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande sono tenuti a informare adeguatamente i consumatori sulla possibilità di richiedere l'asporto dei cibi non consumati, con modalità ben visibili all'interno del locale e sul menù, eventualmente anche consultabile da remoto.».

3.6

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente: «1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, è elaborato dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro della salute, uno specifico ed organico programma di educazione alimentare e anti-spreco nelle scuole, basato sulla dieta mediterranea e su uno stile di vita equilibrato, anche al fine di favorire la cultura di consumo responsabile.».

3.7

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, d'intesa con il Ministero della salute, il Ministero per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il Ministero dell'istruzione e del merito, promuove campagne informative e di sensibilizzazione sullo spreco alimentare domestico e sull'importanza di una nutrizione sana ed equilibrata.».

3.0.1

[De Carlo](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Misure per la promozione di azioni volte a ridurre lo spreco di cibo)

1. All'articolo 1, comma 434, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la parola: "alimentare" sono inserite le seguenti: "e per il sostegno a progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il Fondo è altresì destinato a finanziare progetti di riduzione dello spreco di cibo realizzati dai comuni, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore o con le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, attraverso la promozione di azioni di sensibilizzazione, formazione e diffusione delle migliori pratiche, in particolare della pratica dell'asporto, con il coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado, degli operatori della ristorazione e degli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande. Per le finalità di cui al terzo periodo il Fondo è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2025".

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative dell'articolo 1, comma 434, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Conseguentemente, il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 maggio 2023, n. 78, è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo del presente comma.».

3.0.2

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito di imposta sull'IRAP per gli operatori del settore alimentar e che effettuano donazioni)

1. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 19 agosto 2016, n. 166, che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità

alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 4.

4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

3.0.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito di imposta sull' IRES per gli operatori del settore alimentare e che effettuano donazioni)

1. Gli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 4.

4. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.».

3.0.4

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Credito di imposta IRES per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)

1. Gli operatori alimentari, agroalimentari o zootecnici, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b*) della legge 19 agosto 2016, n.166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo nei limiti di 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n.47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.5

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al fine di favorire la varietà della dieta e il consumo di prodotti differenziati, anche all'interno dei pacchi alimentare destinati alle persone indigenti, è incentivata la cessione, da parte degli operatori del settore alimentare, di cibi freschi deteriorabili e prodotti ortofrutticoli non confezionati o imballati. Agli operatori è concesso un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 50 per cento del valore contabile del cibo donato.

2-ter. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 2-bis e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta

all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."».

3.0.6

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al fine di favorire la varietà della dieta e il consumo di prodotti differenziati, anche all'interno dei pacchi alimentare destinati alle persone indigenti, è incentivata la cessione, da parte degli operatori del settore alimentare, di cibi freschi deteriorabili e prodotti ortofrutticoli non confezionati o imballati. Agli operatori è concesso un credito di imposta sull'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) fino al 50 per cento del valore contabile del cibo donato.

2-ter. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori del settore alimentare di cui al comma 2-bis e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, valutati in 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle maggiori entrate e le minori spese di cui al comma 2-quinquies.

2-quinquies. Entro il 28 febbraio 2025, mediante ulteriori interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica di cui alla presente legge, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che assicurino minori spese pari a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Qualora le misure previste dai precedenti periodi non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, sono disposte misure di entrata da lotta all'evasione e di rimodulazione ed eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. A tal fine, entro il 30 aprile 2025, il Ministero dell'economia e delle finanze, individua le misure atte a garantire maggiori entrate dalla lotta all'evasione fiscale e di concerto con Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, sono individuati i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate non inferiori a 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025."».

3.0.7

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Campagne informative e di comunicazione istituzionale)

1. Al fine di promuovere comportamenti tesi allo sviluppo della sostenibilità alimentare nella filiera distributiva e commerciale, alla conservazione, rielaborazione e valorizzazione dei beni alimentari invenduti nonché alla diffusione della pratica dell'asporto del cibo non consumato nel settore della ristorazione e della somministrazione di cibi e bevande, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, promuove campagne di informazione e di comunicazione istituzionale riguardanti lo spreco alimentare.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di

cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Sistema telematico per la gestione delle eccedenze alimentari)

1. Al fine di garantire la tracciatura e il monitoraggio delle eccedenze alimentari, dei processi di conferimento senza scopo di lucro nonché di riduzione degli sprechi, mediante la sistematizzazione e la formalizzazione del flusso dei dati, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il sistema telematico per la gestione delle eccedenze alimentari.

2. Il sistema di cui al comma 1 assicura la raccolta e la gestione condivisa delle risorse informative sulla presenza dei prodotti prossimi a raggiungere il termine minimo di conservabilità riportato in etichetta, in modo che possano essere identificati ed utilizzati nei successivi passaggi di impiego, nonché sull'ammontare quantitativo degli alimenti non consumati, mediante l'adesione volontaria degli operatori dei settori della produzione e distribuzione alimentare, della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande. Il sistema è consultabile pubblicamente in una apposita sezione del portale *web* istituzionale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La consultazione è altresì assicurata mediante un'applicazione da scaricare nei dispositivi mobili.

3. Con decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministero della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di funzionamento del sistema di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 1 milione di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.9

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, al comma 2, dopo le parole: "prioritariamente a favore di persone indigenti" sono aggiunte, in fine, le seguenti: ", con particolare riguardo ai cibi freschi deteriorabili e ai prodotti ortofrutticoli non confezionati o imballati, anche al fine di favorire la varietà della dieta e il consumo di prodotti differenziati".».

3.0.10

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 16 agosto 2016, n. 166)

1. Dopo l'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, è inserito il seguente:

"Art. 3-bis.

(Cessione gratuita delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale su richiesta dei soggetti donatori)

1. I soggetti donatori che ne facciano richiesta, salvo motivato impedimento, ricevono gratuitamente le eccedenze alimentari da parte degli operatori del settore alimentare con domanda contenente i seguenti requisiti:

a) indicazione specifica dei prodotti dei quali si chiede la cessione;

b) autocertificazione sul rispetto della normativa vigente in materia di conservazione e distribuzione degli alimenti.

Conseguentemente, all'articolo 3, alla rubrica dopo la parola "gratuita" è inserita la seguente: "volontaria".».

3.0.11

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche alla legge 16 agosto 2016, n. 166)

All'articolo 8 della legge 19 agosto 2016, n. 166, alla lettera a), dopo il numero 6, aggiungere i seguenti:

"6.1) monitoraggio dell'applicazione della presente legge e raccolta di dati relativi alle dinamiche di spreco e perdita lungo la filiera agroalimentare e della distribuzione;

6.2) monitoraggio e misurazione dell'efficacia delle iniziative fiscali e dell'utilizzo dei fondi destinati alla lotta agli sprechi alimentari;

6.3) supporto e analisi per l'elaborazione di interventi mirati e strategici finalizzati al contrasto allo spreco alimentare;

6.4) elaborazione di interventi e provvedimenti legislativi e fiscali finalizzati alla lotta allo spreco alimentare;

6.5) promozione di azioni di sensibilizzazione e informazione dei cittadini e degli operatori in relazione allo spreco alimentare".».

3.0.12

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, gli operatori della ristorazione si dotano di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, ai clienti che ne facciano richiesta, l'asporto dei cibi o delle bevande non consumate sul posto. Ai clienti e', in ogni caso, sempre consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. Gli operatori della ristorazione sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione.";

b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6-bis. Agli operatori della ristorazione che violino l'obbligo di cui al comma 4 e che non vi adempiano entro dieci giorni dalla contestazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 200 euro. Per l'accertamento della violazione e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689".».

3.0.13

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 9 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-bis. Ai soggetti donatori è, in ogni caso, sempre consentito utilizzare contenitori propri purché riutilizzabili, puliti e idonei per uso alimentare. Gli operatori della grande distribuzione sono responsabili del mantenimento dei requisiti igienico-sanitari dei prodotti alimentari fino al momento della cessione".»

3.0.14

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024";

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2030, destinato al finanziamento di progetti e/o attività innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati ai seguenti obiettivi:

- a) limitazione degli sprechi;
- b) impiego delle eccedenze;
- c) riduzione delle emissioni inquinanti dovute alle attività di logistica e trasporti;
- d) riduzione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti;
- e) pratiche di recupero per uso umano e/o di economia circolare compreso l'utilizzo di tecnologie e sistemi di monitoraggio innovativi delle eccedenze all'interno della filiera agroalimentare;
- f) promozione della produzione e/o utilizzo di imballaggi sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili;
- g) finanziamento di progetti di servizio civile nazionale.

2-bis. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma 2 sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.".».

3.0.15

[Franceschelli](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all' articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025.";

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti: "2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, destinato al finanziamento di progetti e/o attività innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) limitazione degli sprechi;

b) impiego delle eccedenze;

c) riduzione delle emissioni inquinanti dovute alle attività di logistica e trasporti;

d) riduzione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti;

e) pratiche di recupero per uso umano e/o di economia circolare compreso l'utilizzo di tecnologie e sistemi di monitoraggio innovativi delle eccedenze all'interno della filiera agroalimentare;

f) promozione della produzione e/o utilizzo di imballaggi sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili;

g) finanziamento di progetti di servizio civile nazionale.

2-bis. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione."».

3.0.16

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnoli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Finanziamento del fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti)

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025".

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.221.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.17

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia di tariffa comunale sui rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, si provvede ai sensi del comma 3.

3. Fatta eccezione per i sussidi strettamente connessi al consumo di beni e servizi essenziali e al gasolio agricolo, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del *made in Italy*, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

3.0.18

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 per la riduzione della tassa sui rifiuti)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alle utenze non domestiche relative ad operatori alimentari, agroalimentari o zootecnici, alle attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari almeno al 15 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione.".

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 nei limiti di 200 milioni di euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

3.0.19

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifica alla legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune applica un coefficiente di riduzione pari

almeno al 10 per cento della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione."»

3.0.20

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Tassa sui rifiuti puntuale)

1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, all'ultimo periodo aggiungere il seguente: "Alle utenze domestiche e non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che applicano la tassa sui rifiuti puntuale (TARIP), il comune può applicare un coefficiente di riduzione proporzionale alla quantità di rifiuti effettivamente prodotti e conferiti. L'importo della riduzione è determinato in base al sistema di misurazione del volume o peso dei rifiuti, come previsto dal regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti puntuale (TARIP) deliberato dal comune".

2. Il nuovo sistema di tassazione TARIP, si applica a partire dall'anno di imposta 2025 e produce effetto a partire dal 1° gennaio 2025.

3. Il comune, qualora adotti la nuova TARIP, provvede alla pubblicazione sul sito istituzionale del regolamento che disciplina il sistema, rendendo note le modalità di applicazione e i criteri di riduzione per ogni categoria di utenza, al fine di garantire la massima trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese.».

3.0.21

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Progetti scolastici sulle eccellenze territoriali e agroalimentari)

1. Al fine di attivare iniziative e progetti scolastici aventi ad oggetto, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la tematica delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge 20 agosto 2019, n. 92, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.22

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Progetti scolastici sull'educazione alimentare)

1. Al fine di attivare iniziative e progetti scolastici aventi ad oggetto, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, la tematica dell'educazione alimentare, è autorizzata una spesa pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare, previo parere della Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.0.23

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Ai fini del comma 1, gli operatori del settore alimentare della grande distribuzione organizzata, i cui locali di vendita registrano una metratura uguale o superiore ai 400 metri quadri, possono stipulare una convenzione, redatta su un modello definito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con almeno due soggetti donatori definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), di cui un soggetto con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute a favore di persone indigenti e un soggetto con finalità di destinazione di eccedenze alimentari ricevute per il sostegno vitale di animali. Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed efficacia delle azioni di cui al primo periodo il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste istituisce una Piattaforma unica nazionale digitale che promuova l'interazione e volta alla semplificazione delle procedure burocratiche tra soggetti donatori, operatori della grande distribuzione organizzata e operatori del settore alimentare. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 100.000 euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.221, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".».

3.0.24

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Piattaforma unica nazionale digitale per la semplificazione delle procedure burocratiche)

1. All'articolo 3 della legge 19 agosto 2016, n. 166, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

"5-bis. Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed efficacia delle azioni di cui al presente articolo il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste istituisce una Piattaforma unica nazionale digitale che promuova l'interazione e volta alla semplificazione delle procedure burocratiche tra soggetti donatori, operatori della grande distribuzione organizzata e operatori del settore alimentare. Agli oneri derivanti dal presente comma quantificati in 100.000 euro si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n.221, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".».

3.0.25

[Aurora Floridaia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Obbligo di fornire contenitori per l'asporto del cibo non consumato)

1. Gli operatori del settore della ristorazione e gli esercenti abilitati alla somministrazione di cibi e bevande mettono a disposizione dei propri clienti, su richiesta, contenitori riutilizzabili o riciclabili per l'asporto degli alimenti non consumati, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. Al fine di incentivare l'utilizzo di contenitori a basso impatto ambientale, gli operatori possono prevedere una cauzione sui contenitori riutilizzabili, proporzionata al valore economico degli stessi e restituita al cliente alla riconsegna del contenitore.

3. Gli operatori di cui al comma 1 sono tenuti a esporre, in modo chiaro e ben visibile, un'informativa sulla disponibilità dei contenitori per l'asporto dei cibi non consumati.

4. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 3-bis, comma 1 entro dieci giorni dalla contestazione, si applica nei confronti del soggetto obbligato una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra 50 e 200 euro. Per l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.»

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: «di cui all'articolo 2», con le seguenti: «in linea con gli obblighi previsti dall'articolo 3-bis, comma 1, della presente legge».

Art. 4

4.1

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Modifiche all'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166)

1. All'articolo 11 della legge 19 agosto 2016, n. 166, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come finanziato dall'articolo 1, comma 399, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rifinanziato nella misura di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025";

b) il comma 2 è sostituito dai seguenti:

"2. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo nazionale per progetti innovativi integrati con una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, destinato al finanziamento di *start-up* specializzate in soluzioni contro lo spreco alimentare, progetti innovativi integrati o di rete, anche relativi alla ricerca e allo sviluppo tecnologico nel campo della *shelf life* dei prodotti alimentari e del confezionamento dei medesimi, finalizzati alla limitazione degli sprechi, all'impiego delle eccedenze e alla riduzione degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggio, con particolare riferimento ai beni alimentari e alla loro destinazione agli indigenti, alla promozione della produzione di imballaggi sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili, al finanziamento di progetti di servizio civile nazionale, alla promozione di progetti di ricerca che sviluppino tecnologie dell'*internet* delle Cose (IOT) nonché previsioni meteorologiche, monitoraggio del suolo e gestione agricola e zootecnica. Le modalità di utilizzo del Fondo sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;

2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2030 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero

dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*;

2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio."».

4.2

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 4.

(Rifinanziamento del fondo nazionale per progetti innovativi integrati o di rete, finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166 è incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.3

[Franceschelli](#), [Giacobbe](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n.166, sono incrementate di 3 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027; l'incremento è destinato a favorire l'utilizzo di imballaggi, riciclabili e/o riutilizzabili, per l'asporto di cibo non consumato di cui all'articolo 2, a contribuire alla predisposizione di progetti educativi per la promozione di una cultura del consumo responsabile e a incentivare pratiche sostenibili lungo tutta la filiera alimentare.».

Conseguentemente, al comma 2:

a) *sostituire le parole:* «pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «pari a 3 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027»;

b) *sostituire le parole:* «per l'anno 2024», *con le seguenti:* «per gli anni dal 2025 al 2027».

4.4

[Giacobbe](#), [Franceschelli](#), [Martella](#)

Sostituire il comma 1, con il seguente: «1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n.166, sono incrementate di 2 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027; l'incremento è destinato a favorire l'utilizzo di imballaggi, riciclabili e/o riutilizzabili, per l'asporto di cibo non consumato di cui all'articolo 2 e a contribuire alla predisposizione di progetti educativi per la promozione di una cultura del consumo responsabile.».

Conseguentemente, al comma 2:

a) *sostituire le parole:* «pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024», *con le seguenti:* «pari a 2 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2027»;

b) *sostituire le parole:* «per l'anno 2024», *con le seguenti:* «per gli anni dal 2025 al 2027».

4.5

[Aurora Floridia](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «1 milione di euro per l'anno 2024» *con le seguenti:* «4 milioni di euro per l'anno 2025».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «1 milione» *con le seguenti:* «4 milioni».

4.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 1, dopo le parole: «di imballaggi», *inserire le seguenti:* «sostenibili, riutilizzabili o facilmente riciclabili».

4.7

[Bizzotto](#), [Cantalamessa](#)

All'articolo, apportare le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Al fondo di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016 n. 166, sono destinati ulteriori 500.000 euro per l'anno 2025, per la sottoscrizione da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di una convenzione con le università italiane per la realizzazione di ricerche di mercato per l'elaborazione di statistiche sulle scelte di acquisto dei consumatori, finalizzate ad una strategia che, partendo dal fabbisogno dei consumatori, individui nuovi parametri per il confezionamento e la commercializzazione dei prodotti, ai fini della riduzione dello spreco alimentare.

1-ter. Al termine delle attività di cui al comma 1, che si concludono entro il 30 giugno 2025, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un tavolo composto da rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, dell'economia delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle università italiane e da rappresentanti delle associazioni della distribuzione organizzata che, acquisiti i risultati delle ricerche, elabora le linee guida per l'adozione da parte della grande distribuzione di un codice etico per l'attuazione di buone pratiche di mitigazione dello spreco alimentare.»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «pari ad 1 milione di euro per l'anno 2024», con le seguenti: «pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025».

4.8

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di incentivare l'attuazione del compostaggio domestico e di comunità presso le utenze domestiche e non domestiche e di prevenire l'ingresso di sostanza organica nella filiera dei rifiuti, di ridurre ulteriormente il conferimento di rifiuti organici in discarica, di preservare la fertilità dei suoli coltivabili, di consentire il recupero di spazi urbani degradati, suoli incolti e aree industriali dismesse, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Fondo per la diffusione del compostaggio domestico e di comunità con dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2-ter. Il Fondo di cui al comma 2-bis è destinato ai comuni i quali, in proprio e in forma associata fra loro, organizzano e attuano entro il 31 dicembre 2026 una o più reti locali di autocompostaggio e compostaggio di comunità, compresi gli organismi collettivi, acquistando eventualmente adeguate attrezzature in linea con il decreto ministeriale 23 giugno 2022 e impianti di compostaggio, anche avvalendosi di figure qualificate specifiche quali ad esempio periti agrari, agronomi, coltivatori diretti, cooperative agricole, tecnici ambientali.

2-quater. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, da emanare entro novembre giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso alle risorse di cui al comma 2-bis e di ripartizione delle medesime.

2-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 2-bis a 2-quater, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.».

4.0.1

[De Carlo](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Credito di imposta per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)

1. Gli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società, IRES, fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore nominale del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

4.0.2

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Credito di imposta sull'IRES per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)

1. Gli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

4.0.3

[Cantalamessa](#), [Bizzotto](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Credito di imposta sull'IRES per gli operatori alimentari che effettuano donazioni)

1. Gli operatori alimentari, titolari di attività commerciali, industriali, professionali e produttive, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 19 agosto 2016, n. 166, beneficiano di un credito di imposta sull'imposta sul reddito delle società (IRES) fino al 40 per cento del valore contabile del cibo donato.

2. L'alea percentuale relativa al valore contabile del cibo donato da applicare agli operatori alimentari di cui al comma 1 e le modalità di verifica dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione sono definite con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»

4.0.4

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Credito di imposta per il settore agroalimentare)

1. Per l'anno 2025, agli operatori del settore agroalimentare, ai titolari di società di persone o di capitali che svolgono attività agricole, commerciali, industriali, professionali e produttive, nonché agli imprenditori agricoli individuali, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che, anche attraverso apposite convenzioni, cedono gratuitamente beni alimentari o eccedenze alimentari ai soggetti donatari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 19 agosto 2016, n. 166, è riconosciuto un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese documentate relative al cibo donato fino al 31 dicembre 2025, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Il credito d'imposta è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.5

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per gli allevamenti sostenibili)

1. Al fine di sostenere gli allevatori del settore zootecnico che perseguono metodi di produzione rispettosi dell'ambiente e del clima, specificatamente per l'aspetto del benessere animale e che, nel contempo, custodiscono e valorizzano territori ed ambienti eco-sistemici apparentemente marginali, ma fondamentali nella conservazione di tradizioni produttive agri-zootecniche tipiche del *made in Italy*, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato "Fondo per gli allevamenti sostenibili", con dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari)

1. Con la finalità di favorire la promozione della sostenibilità delle produzioni alimentari, della qualità e della compatibilità ambientale dei processi produttivi nonché del benessere animale, è

concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi di produzione alimentare, basati su tecnologie a basso impatto ambientale e su una gestione eco-compatibile della risorsa idrica e del suolo.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo "shelf life")

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della legge 19 agosto 2016, n. 166, al fine di sostenere le micro, piccole e medie imprese, anche in forma associata, nonché le cooperative sociali del settore agroalimentare che attuano processi di produzione e trasformazione aventi ad oggetto il prolungamento della durata dei beni alimentari mediante l'utilizzo di tecnologie sostenibili e sicure volte a preservare la qualità delle materie prime, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un apposito fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le risorse di cui al comma 1 sono erogate nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e sono riconosciute per un importo da un minimo di 1.000 euro fino a un massimo di 30.000 euro, per ciascun soggetto richiedente.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.8

[Aurora Florida](#), [Unterberger](#), [De Cristofaro](#), [Cucchi](#), [Magni](#), [Spagnolli](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 4-bis.

(Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari)

1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione di interventi per la formazione degli esperti del Terzo Settore e la realizzazione di percorsi di adattamento rivolti agli operatori del settore alimentare con l'obiettivo di guidarli verso una concreta adesione alle disposizioni di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, sensibilizzandoli ed educandoli alla lotta contro lo spreco alimentare.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni

2025 e 2026.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente e progressiva eliminazione dei sussidi ambientalmente dannosi individuati dal Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, e con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

4.0.9

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo per il contrasto agli sprechi alimentari nei comuni)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è istituito un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, per la valorizzazione del ruolo dei Comuni in materia di educazione all'eliminazione degli sprechi alimentari, di seguito denominato fondo.

2. Le risorse del fondo sono distribuite a favore dei Comuni che, in accordo con la finalità di cui al comma 1, promuovono accordi con la grande distribuzione e le associazioni del terzo settore per la destinazione di beni alimentari a fini di solidarietà sociale.

3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse di cui al comma 1.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.10

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incentivi per la riduzione dello spreco alimentare)

1. Al fine di contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare di cui alla presente legge, all'articolo 56 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. È escluso dall'applicazione delle disposizioni del presente Codice dei contratti e dall'obbligo di richiesta del codice identificativo di gara (CIG), anche in deroga alle norme di cui al presente decreto legislativo e di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari, provenienti dallo stesso territorio provinciale in cui l'acquirente ha sede legale, da imprese agricole singole o associate situate in comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, ovvero ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448."».

4.0.11

[Durnwalder](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Incentivi per la riduzione dello spreco alimentare)

1. Al fine di contribuire alla lotta contro lo spreco alimentare di cui alla presente legge, all'articolo 56 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. È escluso dall'applicazione delle disposizioni del presente Codice dei contratti e dall'obbligo di richiesta del codice identificativo di gara (CIG), anche in deroga alle norme di cui al presente decreto legislativo e di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari provenienti dallo stesso territorio provinciale in cui l'acquirente ha sede legale."».

4.0.12

[Fregolent](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Fondo acquisto beni strumentali Enti del terzo settore)

1. Allo scopo di valorizzare e sostenere l'operatività degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 nello svolgimento di attività di interesse generale, è istituito un fondo denominato "Fondo per l'acquisto di beni mobili strumentali", con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2025.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.13

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi di etichettatura di prodotti deperibili)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di beni alimentari che investono in moderni sistemi di etichettatura degli alimenti rapidamente deperibili, tesi a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore circa lo stato di conservazione del prodotto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui

all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

4.0.14

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

(Misure per la promozione di moderni sistemi digitali nel settore alimentare)

1. Con la finalità di favorire lo sviluppo di modelli innovativi di tipo informativo a beneficio dei consumatori, è concesso, per l'anno 2025, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro, a favore dei produttori di alimenti che investono in moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR *code*) apposto sulle etichette volto a facilitare una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine *web* istituzionali dedicati, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti.

2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri, le modalità e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nel rispetto della vigente disciplina dell'Unione europea.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1035](#)

Art. 1

1.1

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Sopprimere l'articolo.

1.2

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Elenco nazionale pubblico telematico degli acconciatori)

1. Al fine di promuovere la trasparenza e la pubblicità delle informazioni a beneficio del consumatore relative allo svolgimento dell'esercizio dell'attività professionale di acconciatore e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito, con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy* da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco nazionale pubblico telematico degli acconciatori, di seguito denominato elenco nazionale. Nel decreto di cui al precedente periodo è individuato altresì il nucleo operativo in seno al Ministero delle imprese e del *made in Italy* responsabile della tenuta dell'elenco.

2. All'elenco nazionale possono iscriversi, a domanda e senza alcun vincolo, i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione professionale di cui all'articolo 3 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

3. Nell'elenco nazionale sono indicate le generalità degli iscritti nonché, per ciascun iscritto, il numero di iscrizione, la data di abilitazione di cui al comma 2, il possesso di eventuali attestati e diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali autorizzati o riconosciuti dagli organi

pubblici competenti con la relativa data di conseguimento.

4. L'elenco nazionale è reso pubblico nel sito *internet* istituzionale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* ed è consultabile dagli utenti interessati.

5. L'iscrizione all'elenco nazionale non comporta il pagamento di un corrispettivo di natura economica e non costituisce condizione per lo svolgimento dell'attività professionale di acconciatore come definita ai sensi dell'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174.

6. Gli iscritti all'elenco nazionale sono tenuti a comunicare eventuali aggiornamenti relativi ai requisiti e ai dati di cui al comma 3 nonché ogni ulteriore variazione informativa funzionale all'iscrizione all'elenco nazionale.

7. La cancellazione dall'elenco nazionale degli iscritti ha luogo in caso di:

- a) cessazione dell'attività di acconciatore;
- b) perdita del requisito richiesto per l'iscrizione di cui al comma 2;
- c) accertamento da parte delle autorità competenti di una grave negligenza ovvero di un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;
- d) false dichiarazioni rese in sede di iscrizione;
- e) mancata comunicazione tempestiva delle variazioni dei propri dati ovvero dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti per l'iscrizione all'elenco nazionale;
- f) domanda di cancellazione dall'elenco del soggetto interessato.

8. La cancellazione dall'elenco nazionale, nei casi di cui al comma 7, lettere da a) a e), avviene d'ufficio, previa verifica, su iniziativa del nucleo operativo di cui al comma 1.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.».

1.3

[Ancorotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Modifiche all'articolo 2 della legge 17 agosto 2005, n. 174)

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174, all'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. L'attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente esclusivamente in locali rispondenti alle vigenti norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e di sicurezza a condizione che questi ultimi siano dotati di ingressi e servizi igienici autonomi e in regola con le vigenti normative. Le imprese abilitate all'esercizio dell'attività di acconciatore in sede fissa possono esercitare l'attività occasionalmente anche:

1. presso il domicilio del cliente, in caso di malattia o di altro impedimento fisico o in occasione di cerimonie;

2. nei luoghi di cura o di riabilitazione, di detenzione, nelle caserme o in altri luoghi per i quali siano stipulate convenzioni con pubbliche amministrazioni,

3. in strutture turistico-ricettive o in strutture che ospitano attività sportive, manifestazioni legate alla moda, allo spettacolo o di particolari eventi fieristici o promozionali, in osservanza di specifici regolamenti regionali e locali in materia di igiene e sicurezza ove previsti";

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: "7-bis. L'attività professionale di acconciatore può essere svolta altresì mediante un affitto di poltrona. Nel contratto di affitto di poltrona il titolare di un salone di acconciatura si impegna a concedere in uso, dietro pagamento di un corrispettivo, un'area del proprio locale, una poltrona, ad un'altra impresa sprovvista di locali, subordinatamente al possesso dei requisiti professionali prescritti dalla normativa vigente e nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e fiscali. È consentito l'affitto di poltrona nel rispetto dei seguenti limiti: una poltrona per le imprese che

hanno fino a due addetti; due poltrone per le imprese che hanno da 3 a 6 addetti; tre poltrone per le imprese che hanno almeno 7 addetti. Non è consentito l'affitto di poltrona a chi ha lavorato all'interno dello stesso salone negli ultimi 5 anni, per almeno 2 anni consecutivi in qualità di dipendente, ad esclusione degli apprendisti, nonché ai titolari di attività che abbiano effettuato licenziamenti negli ultimi dodici mesi, salvo nel caso in cui il licenziamento sia avvenuto per giusta causa, giustificato motivo soggettivo o nel caso di recesso da contratto di apprendistato. Il titolare dell'attività di acconciatura può concedere l'utilizzo di spazi all'interno dei propri locali, mediante le forme contrattuali consentite dalla legge, ad acconciatori ed estetisti. Nelle Regioni nelle quali sono previsti percorsi formativi per tatuatori, onicotecnici, *make-up artist* e altre attività afferenti all'area del benessere, è consentito l'affitto di poltrona a condizione che questi risultino in possesso dei requisiti professionali previsti."».

Conseguentemente, sostituire il titolo con il seguente: «Modifiche alla legge 17 agosto 2005, n.174 in materia di disciplina dell'attività di acconciatore, nonché misure per la prevenzione dell'abusivismo».

1.4

[Malpezzi, Franceschelli](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1.

(Istituzione degli Elenchi degli acconciatori professionisti)

1. Al fine di dare pieno riconoscimento all'attività professionale degli acconciatori come fornitori di servizi per la cura della persona, sono istituiti appositi elenchi degli acconciatori professionisti presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di seguito denominati "elenchi".

2. L'iscrizione agli elenchi avviene d'ufficio e senza oneri per i soggetti che sono in possesso dell'abilitazione professionale di cui all'articolo 3, della legge 17 agosto 2005, n. 174.».

Art. 2

2.1

[Sabrina Licheri, Naturale](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Malpezzi, Franceschelli](#)

Sopprimere l'articolo.

2.3

[Ancorotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche agli articoli 3 e 4 della legge 17 agosto 2005, n. 174)

1. Alla legge 17 agosto 2005, n. 174 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, al comma 5-*bis* dopo le parole: "certificata di inizio attività" sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "L'impresa può indicare quale responsabile tecnico temporaneo, per un periodo non superiore a trenta giorni prorogabili al massimo a novanta per comprovati motivi di salute, un dipendente o un familiare coadiuvante o un collaboratore in possesso della qualifica professionale con un'esperienza professionale, maturata nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione, non inferiore a tre anni. Il periodo in cui il sostituto è adibito all'attività di responsabile tecnico temporaneo deve essere tempestivamente comunicato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.";

b) all'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-*bis*. Le regioni, previa

determinazione di criteri generali in sede di Conferenza unificata, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, predispongono altresì i programmi per lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale e definiscono i requisiti professionali omogenei per i docenti dei corsi di formazione per l'abilitazione e l'aggiornamento professionale."».

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» con le seguenti: «Conferenza unificata».

2.4

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera a).

2.5

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

2.6

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

2.7

[Sabrina Licheri](#), [Naturale](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera d).

2.8

[Naturale](#), [Sabrina Licheri](#)

Al comma 2, sopprimere la lettera e).

Art. 3

3.0.1

[Durnwalder](#), [Unterberger](#), [Patton](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.».

